



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
DOTT. PAOLA CARETTI

Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 691/08 Ruolo Generale promossa

D A:

CARROZZERIA MOIOLI S.N.C. DI MOIOLI BRUNO E Depositata il:
PERRUPATO ANTONELLO, in persona del legale rappresentante Sig. **1 SET. 2009**

Bruno Moioli, con sede in Bologna, Via Fontanesi ed elettivamente domiciliata in San Lazzaro di Savena (BO), Via Emilia 3, presso lo studio **OGGETTO:** dell'Avv. Marco Bordoni e dell'Avv. Francesca Cantarini, che la **risarcimento danni** rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione.

Attore

C o n t r o

ASSICURAZIONE ASSIMOCO S.P.A., in persona del rappresentante giudiziale Dott. Maurizio Giordano, corrente in Segrate (MI), difesa in forza di delega in calce all'atto di citazione passiva, dall'Avv. Patrizia Orselli del Foro di Bologna.

convenuta

OGGETTO: risarcimento danni

Conclusioni del difensore della parte attrice:

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, accertata la responsabilità

1

SENT. N. 667/09
CRON. N. 2053/09
R.G. N. 691/08

REP. N. 1699/09

Spedita il 20/03/09

DEPOSITATA - BOLOGNA
7/10/09
N. 8794
PER € 171,72



veicolo.

Si costituiva la Compagnia Assicurazione Assimoco S.p.A., sollevando eccezioni relative alla validità della cessione del credito ed al comportamento stragiudiziale dell'attrice, chiedeva, pertanto, accertarsi che nulla fosse dovuto alla carrozzeria Moioli ed in via subordinata accertare il diritto di credito a favore della Sig.ra Drago.

La causa veniva istruita con produzione di documenti e prova testimoniale. All'udienza del 20.03.09 la causa veniva discussa e, quindi, trattenuta per la decisione sulle conclusioni innanzi trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto si rileva che per il combinato disposto degli artt. 1260 e 1264 c.c. è valida la cessione del credito al debitore ceduto "quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata". Nel caso in esame la scrittura privata del 30.07.2007, contenente il consenso liberamente manifestato tra cedente e cessionario, è stata regolarmente notificata al debitore Assimoco S.p.A.

Ne deriva che deve considerarsi valida la cessione del credito, come pure deve considerarsi legittima la domanda avanzata dal cessionario Carrozzeria Moioli s.n.c.

La Compagnia eccepisce la carenza di legittimazione attiva della Carrozzeria, in quanto la cessione del credito è stata sottoscritta non dal proprietario del mezzo (Sig.ra Drago Adriana), ma dall'utilizzatore custode dello stesso (Sig. Caligiuri Maurizio, figlio della Sig.ra Drago Adriana) soggetto non legittimato a pretendere il risarcimento del danno e tanto meno a cederlo a terzi.



L'eccezione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.

Il Sig. Caligiuri Maurizio, custode abituale del mezzo, è il soggetto che ha commissionato i lavori di riparazione dell'autovettura, come dimostra il fatto che la fattura di riparazione risulta a lui intestata e, pertanto, il Sig. Caligiuri è il soggetto che ha subito un pregiudizio economico dal sinistro.

La Corte di Cassazione ha più volte sancito il principio che "legittimato a richiedere il risarcimento danno derivato dalla circolazione stradale è non solo il proprietario, ma anche il possessore, il detentore o chiunque ne abbia la disponibilità, purchè riesca a dimostrare che tali danni abbiano inciso nella propria sfera patrimoniale in virtù di un titolo che lo rendeva responsabile verso il proprietario dell'autovettura" (Cass. n. 4003 del 23.02.2006; Cass. 14232/99).

Sull'an debeatur, la dinamica del sinistro esposta dall'attrice nell'atto di citazione trova conferma nell'istruttoria svolta.

La teste Artioli Franca ha confermato la dinamica così come dedotta in atto di citazione, riferendo in particolare che "la Micra e la Citroen C4 erano entrambe ferme prima della rotatoria per concedere la precedenza ai veicoli circolanti in rotatoria. Ad un tratto la Citroen è partita lentamente mentre la Micra era ancora ferma e l'ha urtata sulla fiancata sinistra".

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che la responsabilità nella causazione del sinistro sia da imputare esclusivamente alla Sig.ra Tommasini.

In merito al quantum debeatur, parte attrice ha prodotto in giudizio la fattura n. 91 del 18.07.2007 per l'importo complessivo di €. 1.755,31.

Si rileva che la compagna convenuta non ha mai contestato tale documento




In fase stragiudiziale, aveva provveduto ad inviare l'importo corrispondente alla fattura alla proprietaria del veicolo.

È stata riconosciuta, inoltre, la somma di € 100,00 per il fermo tecnico.

Secondo costante giurisprudenza " in tema di risarcimento del danno derivante da incidente stradale, con riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa dell'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta ad un naturalmente deprezzamento di "valore del veicolo" (Corte di Cassazione, sentenza 9 novembre 2006 n. 13916).

In definitiva la convenuta Assicurazione Assimoco S.p.A. è condannata a corrispondere all'attrice Carrozzeria Moioli s.n.c. la complessiva somma di € 1.855,31, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal sinistro a quella della pubblicazione della sentenza ed interessi al tasso legale, sulla somma così rivalutata di mese in mese dal sinistro alla data della pubblicazione della sentenza, dalla quale decorreranno fino al saldo i soli interessi al tasso legale.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.



P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni
eventuale istanza disattesa, sulla domanda proposta da Carrozzeria Moioli
S.n.c. di Moioli Bruno e Perrupato Antonello, in persona del legale
rappresentante Sig. Moioli Bruno, contro Assicurazione Assimoco S.p.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:

1. - dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità
del conducente Tommasini Valeria e per l'effetto;

2. - dichiara tenuto e condanna l'Assicurazione Assimoco S.p.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Carrozzeria
Moioli S.n.c. di Moioli Bruno e Perrupato Antonello, la somma di €.
1.555,31, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;

3. - dichiara tenuta e condanna, inoltre, l'Assicurazione Assimoco S.p.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'attrice le
spese del presente giudizio che liquida in complessivi €. 1.256,77, di cui €.
706,77 per spese, €. 550,00 per competenze ed €. 600,00 per onorari, oltre
l'IVA ex art. 15 T.P., IVA e CPA come per legge;

4. - la sentenza è esecutiva per legge.

5. - la sentenza è decisa in Bologna il 25 giugno 2009

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Paola Caretti

Paola Caretti

Depositato in Cancelleria

L 1 SET. 2009

IL CANCELLIERE
Sanfilippo Giorgio